



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Ordinanza N. 72/SD del 20-03-2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ORTI COMUNALI – RIAPERTURA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA ANTI-CONTAGIO.

IL SINDACO

Preso atto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 che dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha visto il susseguirsi di atti attestanti il proseguimento della stessa situazione su tutto il territorio nazionale e, anche secondo un andamento discontinuo e variabile, ha costantemente evidenziato l'alto rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.53 del 26/02/2021 "Misure urgenti contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 D.Lgs. 267/2000). Chiusura aree ludiche e sportive all'interno dei Parchie e giardini pubblici, chiusura orti comunali, chiusura fontanelle pubbliche compresi i due fontanelli in gestione a Publiacqua spa di Via Bellini e di Via Casello" a seguito di emissione di OPGRT n°6 del 26.02.2021 "

Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia " che sancisce la classificazione del territorio in "AREA ROSSA";

Preso atto del costante miglioramento dei contagi sul territorio comunale nell'ultima settimana che ha portato gli indici al di sotto della soglia prevista per le zone rosse, pur tenendo sempre alta l'attenzione e attenendosi alle maggiori cautele contro il diffondersi dei contagi;

Considerato che il periodo attuale, come confermato dal Coordinatore Presidente degli affidatari dei "orti comunali, è quello più propizio alle fasi di semina e cura degli ortaggi, passato il quale sarà molto complicata la gestione degli orti stessi e che quindi è necessario far riaccedere agli orti i cittadini affidatari;

Sentita la Responsabile e Coordinatore del C.O.C. - COVID 19 Dott. Ornella Pellegrineschi, che esprime parere favorevole alla riapertura degli orti comunali chiusi il 26 febbraio 2021 con precedente atto ordinatorio n° 53, fermo restando l'obbligo di seguire tutte le cautele anticontagio come di seguito riportate: negli orti comunali è consentito lo svolgimento delle pratiche agronomiche di base, il controllo dell'impianto idrico e il mantenimento del semenzaio; alle aree può accedere solo un assegnatario per ogni orto; l'accesso alle aree deve essere contingentato; gli accessi degli assegnatari di particelle individuate con numeri pari sono consentiti nei giorni pari, gli accessi a quelle con numeri dispari nei giorni dispari; durante la permanenza nell'orto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica ed essere dotati di gel disinfettante e/o guanti monouso; è obbligatorio rispettare le misure di distanziamento sociale di mt.1,80; è vietato lo scambio di attrezzi o prodotti; è vietato stazionare lungo i vialetti di collegamento interni all'area e nelle zone comuni; la rimessa comune sarà chiusa e ne sarà inibito l'accesso.

Ritenuto opportuno provvedere alla riapertura degli orti comunali per le motivazioni di cui in premessa per dare la possibilità ai cittadini che curano gli orti comunali di accedervi comunque in maniera controllata e sicura per la coltivazione degli ortaggi e frutti risorsa importante per ognuno di loro;

Visto l'art 50 del Dgls 267/2000 che prevede: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

Visto il vigente Statuto del Comune;

ORDINA

la riapertura degli orti comunali situati lungo Via Don Gnocchi, con il rispetto delle seguenti disposizioni cautelative anti-contagio:

- negli orti comunali è consentito lo svolgimento delle pratiche agronomiche di base, il controllo dell'impianto idrico e il mantenimento del semenzaio;
- alle aree può accedere solo un assegnatario per ogni orto;
- l'accesso alle aree deve essere contingentato. Gli accessi degli assegnatari di particelle individuate con numeri pari sono consentiti nei giorni pari, gli accessi a quelle con numeri dispari nei giorni dispari;
- durante la permanenza nell'orto è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica ed essere dotati di gel

- disinfettante e/o guanti monouso;
- è obbligatorio rispettare le misure di distanziamento sociale di mt.1,80;
 - è vietato lo scambio di attrezzi o prodotti;
 - è vietato stazionare lungo i vialetti di collegamento interni all'area e nelle zone comuni;
 - la rimessa comune sarà chiusa ed inibito l'accesso.

E' dato incarico ai membri del Comitato di gestione, referente dell'Amministrazione comunale per il buon andamento degli orti comunali, di far rispettare le disposizioni impartite e prevedere turni per la sanificazione del cancello d'ingresso con regolarità.

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito comunale.

al Presidente del Comitato di Gestione dei fruitori degli orti comunali;

al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare la corretta applicazione delle regole ivi contenute.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate può costituire motivo per la risoluzione da parte del Comune della concessione in uso gratuito del terreno da coltivare ad orto

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020

che, ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto.

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine

Agliana, 20-03-2021

Il Sindaco

Luca Benesperi